

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 febbraio 2021 relativa alla causa T-108/18 e dichiarare l'infondatezza delle richieste restitutorie avanzate nei confronti della ricorrente con la decisione della convenuta del 21 dicembre 2017 (Az. OF/2016/0720 e del 7 febbraio 2018 (Az. OF/2016/0720;
- in subordine, annullare la suddetta sentenza del Tribunale dell'Unione Europea con rinvio allo stesso Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

1. **Primo motivo:** censura di carattere procedurale derivante dalla mancata riapertura della fase orale del procedimento.

La ricorrente sostiene che i nuovi elementi di fatto invocati in primo grado, di cui è venuta a conoscenza soltanto dopo la conclusione della fase orale del procedimento e che fino a quel momento non aveva potuto dedurre in giudizio, privano del suo supporto argomentativo la decisione impugnata sotto profili sostanziali, in quanto essa si fonda su circostanze di fatto non confermate da accertamenti degli organi investigativi penali nazionali.

È stato inoltre commesso un errore di valutazione nel rigettare la richiesta della ricorrente di riaprire la fase orale del procedimento in ragione di fatti nuovi sino ad allora ignoti. Tali fatti rivestono rilevanza giuridica per l'esito della controversia, in quanto sono idonei ad influire sulla sorte del contenzioso in favore della parte.

2. **Secondo motivo:** Disconoscimento della portata del principio del diritto di essere ascoltato

Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la convenuta è pervenuta ad un accertamento sfavorevole per la ricorrente in merito alla regolarità dell'utilizzo dei fondi, per il fatto che al momento dell'adozione della decisione contestata la ricorrente si è trovata senza propria colpa nell'obiettiva impossibilità di produrre la documentazione probatoria relativa al regolare impiego dei fondi.

3. **Terzo motivo:** Inosservanza del principio di tutela dell'affidamento e disconoscimento della portata del principio di proporzionalità

Il Tribunale ha omesso di valutare o comunque non ha valutato in modo corretto il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente da una conferma scritta della convenuta attestante la regolare esecuzione del progetto finanziato sul quale verte la controversia.

Non è stato accertato da parte del Tribunale che si sia manifestata in seguito un'effettiva divergenza del quadro fattuale rispetto a quanto posto a fondamento della dichiarazione di conferma del regolare impiego dei fondi rilasciata dalla convenuta, dato che soltanto tale divergenza sarebbe idonea a porre in discussione l'iniziale valutazione positiva delle attività di esecuzione e la loro adeguatezza.

Infine non risulta compatibile con il principio di proporzionalità il fatto che le indicazioni concernenti la possibile divergenza del quadro fattuale non siano state vagliate in modo completo, utilizzando tutti gli elementi informativi accessibili alla convenuta ed al Tribunale, prima che fosse adottata da parte della stessa convenuta la più incisiva tra tutte le possibili misure, in specie la richiesta di completa restituzione della totalità dei finanziamenti concessi ed erogati.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 7 maggio 2021 — Starkinvest SRL

(Causa C-291/21)

(2021/C 278/49)

Lingua processuale: il francese

### Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

**Parti**

Ricorrente: Starkinvest SRL

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se una decisione giudiziaria notificata che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento del credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari <sup>(1)</sup>.
- 2) Se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità, benché esecutiva nel paese d'origine, rientri nella nozione di «decisione giudiziaria» ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, sebbene il suo ammontare non sia stato fissato conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59).

<sup>(2)</sup> GU 2012, L 351, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 10 maggio 2021 — XXX.XX / Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino**

**(Causa C-297/21)**

(2021/C 278/50)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Ordinario di Firenze

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: XXX.XX

Convenuta: Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

**Questioni pregiudiziali**

- 1) 1. In via principale, se l'articolo 17, paragrafo 1 del Regolamento UE 604/2013 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato, in ossequio agli articoli 19 e 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea] e 27 del Regolamento UE 604/2013 nel senso che al giudice dello Stato membro, investito dell'impugnazione del provvedimento dell'Unità Dublino, sia consentito affermare la competenza dello Stato nazionale che dovrebbe eseguire il trasferimento in base all'articolo 18, paragrafo 1 lettera d), qualora accerti la sussistenza, nello Stato membro competente, del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove il richiedente sarebbe esposto a pericolo di morte o di trattamenti inumani e degradanti.
- 2) In via subordinata, se l'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento UE 604/2013 debba essere interpretato in ossequio agli articoli 19 e 47 della [Carta] e 27 del Regolamento UE 604/2013, nel senso che sia consentito al giudice di affermare la competenza dello Stato tenuto ad eseguire il trasferimento ai sensi della lettera d) dell'articolo 18, paragrafo 1 del medesimo regolamento, qualora risulti accertata:
  - a) la sussistenza nello Stato membro competente del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove sarebbe esposto a pericolo di morte o di subire trattamenti inumani o degradanti;